

vigente al



[Mostra Atto Originario](#)

[Mostra Atto Multivigente](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 184

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/6/2006 *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)*

(GU n.114 del 18-05-2006)

Articoli

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **2-6-2006**

APPROFONDIMENTI

[aggiornamenti
all'atto](#)

[atti aggiornati](#)

[atti correlati](#)

[note atto](#)

[lavori preparatori](#)

[relazioni](#)

[aggiornamenti al
titolo](#)

[aggiornamenti
alla struttura](#)

FUNZIONI

[esporta](#)

[esporta in
Akoma ntoso](#)

[collegamento
permanente](#)

[indice dell'atto](#)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'[articolo 87 della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Vista la [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni;

Visto il [testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari](#)

[in materia di documentazione amministrativa](#) di cui al [decreto del](#)

[Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#);

Vista la [legge 11 febbraio 2005, n. 15](#) e in particolare l'articolo 23;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68](#);

Visto il [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'[articolo](#)

[8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle

riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformita' a quanto stabilito nel capo V della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni di seguito denominata: «legge».

2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai

documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo
27 della
legge.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» prevede che «con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari».
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, Supplemento Ordinario.

- Il testo dell'art. 23 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa) e' il seguente:
«Art. 23. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta le misure necessarie alla ricostituzione della Commissione per l'accesso. Decorso tale termine, l'attuale Commissione decade.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' autorizzato ad adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera a), della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge nonche' al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.».

- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, Supplemento Ordinario.».

Note all'art. 1:

- Il Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca:

«Accesso ai documenti amministrativi».

- Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge n. 241 del 1990:

«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i

membri parlamentari si procede a nuova nomina
in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere
nel corso
del triennio.

4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono
determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui
al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La Commissione adotta le
determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinché sia
attuato il
principio di piena conoscibilità
dell'attività della
pubblica amministrazione con il rispetto dei
limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione
annuale sulla
trasparenza dell'attività della pubblica
amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del
Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche
dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a
realizzare la
più ampia garanzia del diritto di accesso di
cui all'art.

22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a
comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla
medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad
eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento
all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi
previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente
articolo.».

[articolo successivo](#) >